

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione cambiaria: il divieto al convenuto di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti personali col traente si applica se il prenditore coincide con il traente?

Il R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 21, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente (a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore), non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, giacchè l'astrattezza cartolare, che è al fondamento della citata norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia terzo rispetto al rapporto fondamentale.

NDR: per tale principio si veda Cass. 30/03/2004, n. 6275.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 24.5.2017, n. 12996

...omissis...

sasasasssssss impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Mantova, depositato il giorno 11 ottobre 2012, che respinse l'opposizione allo stato passivo del fallimento della asasasasa.l., relativa ad un credito derivante dalla cessione delle quote di una

società, acquistate dalla fallita mediante la consegna di un assegno bancario, poi rimasto insoluto.

Ritenne il tribunale che, pure essendo consentito nel corso del giudizio un mutamento tra l'azione cartolare e quella causale, una volta introdotta quest'ultima azione, restava inibito al giudice un sindacato limitato solo a quella cartolare, prescindendo cioè dalla verifica della sussistenza o meno di un valido rapporto sottostante tra le medesime parti.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il curatore del fallimento della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ragioni della decisione

Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il tribunale ommesso di esaminare la domanda avanzata con l'opposizione allo stato passivo, fondata esclusivamente sull'assegno bancario emesso dalla società fallita, pure avendo ritenuto ammissibile la mutatio libelli tra l'azione cartolare e quella causale.

Il motivo è inammissibile, non avendo colto il ricorrente la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

E' pacifico, invero, che l'azione cartolare, anche esecutiva, fondata sulla cambiale o sull'assegno bancario, e quella derivante dal rapporto fondamentale possono essere proposte cumulativamente, sia nello stesso che in separati processi (Cass. 25/03/2002, n. 4203).

A differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, tuttavia, il tribunale non ha ommesso di pronunciare sull'azione cartolare, ma ha fatto corretta applicazione del principio già sancito da questa Corte, a tenore del quale il R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 21, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente (a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore), non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, giacchè l'astrattezza cartolare, che è al fondamento della citata norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia terzo rispetto al rapporto fondamentale (Cass. 30/03/2004, n. 6275).

Nella vicenda all'esame, invece, è incontroverso che l'assegno bancario fosse stato emesso dalla società fallita in favore del ricorrente, restando consentito quindi al traente opporre tutte le eccezioni relative al rapporto fondamentale sottostante, esistente tra le medesime parti; rapporto che secondo l'apprezzamento del giudice di merito, neppure censurato in ricorso, doveva ritenersi privo di effetti, essendosi il curatore sciolto dal contratto pendente, restando conseguentemente escluso il diritto del possessore del titolo a partecipare al concorso.

Le spese seguono la soccombenza.

pqm

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.